



PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 12: *Referendum per l'approvazione della Costituzione della Repubblica Somala.*

3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 15 febbraio 1961, N. 12.

Referendum per l'approvazione della Costituzione della Repubblica Somala.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I — Generalità.

Art. 1.

(Scopo del referendum).

Attraverso il referendum previsto dalla presente legge, ogni cittadino, in applicazione delle disposizioni transitorie III e IV della Costituzione della Repubblica Somala entrata provvisoriamente in vigore il 1° luglio 1960, esprime col proprio voto la sua approvazione o meno della Costituzione medesima.

Art. 2.

(Il diritto al voto ed il suo esercizio).

Ogni cittadino in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge dispone di un voto: il voto è personale, uguale, libero, diretto e segreto.

Art. 3

(Suddivisione del territorio in circoscrizioni ai fini della organizzazione delle votazioni).

L'organizzazione delle votazioni è fatta sulla base delle esistenti circoscrizioni distrettuali.

Art. 4.

(Organi del referendum)

Sono organi del referendum:

- i Seggi;
- l'Ufficio distrettuale per il referendum;
- l'Ufficio centrale per il referendum.

L'Ufficio distrettuale per il referendum ha sede nel capoluogo di ciascun distretto, l'Ufficio centrale in Mogadiscio.

Art. 5.

(Data del referendum e durata dei comizi).

Le operazioni di votazione relative al referendum si svolgono in un solo giorno, che sarà fissato dal Presidente della Repubblica con suo decreto, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale almeno sessanta giorni prima.

Comizi ed altre riunioni pubbliche di propaganda hanno inizio 30 giorni prima della data della votazione e cessano un giorno prima della data stessa. Sono vietati i cortei.

TITOLO II — Partecipanti al referendum.

Art. 6.

(Aventi diritto al voto).

Hanno diritto di votare per il referendum i cittadini di ambo i sessi i quali:

- nel 1961 abbiano almeno diciotto anni di età;
- non siano stati dichiarati alienati o comunque non diano evidenti segni di alienazione mentale;
- non si trovino in stato di detenzione per effetto di condanna penale.

Art. 7.

(Riconoscimento degli aventi diritto al voto).

Il riconoscimento degli aventi diritto al voto è fatto dal Seggio con procedimento sommario ai sensi di quanto disposto dall'art. 27.

TITOLO III — Seggi ed Uffici distrettuali e centrale per il referendum.

Art. 8.

(Seggi del referendum: numero ed ubicazione).

Non oltre il trentesimo giorno precedente la data del referendum il Ministro dell'Interno, su proposta di ciascun Governatore regionale udito il Commissario distrettuale, stabilisce il numero e l'ubicazione dei Seggi in ogni circoscrizione distrettuale, in relazione alla sua ampiezza ed alla popolazione presunta.

Le proposte di cui sopra debbono pervenire al Ministero non oltre il quarantesimo giorno precedente la data del referendum, ed indicare il presumibile numero dei votanti per ogni Seggio: normalmente dovrà essere previsto un Seggio per ogni millecinquecento votanti.

Art. 9.

(Composizione dei Seggi).

I Seggi sono composti dal Presidente, da un Assistente e da un Segretario. L'Assistente ha le funzioni di Vice Presidente.

Il Presidente e l'Assistente sono scelti tra gli aventi diritto al voto, il Segretario può essere scelto anche tra non cittadini somali: essi sono nominati dal Commissario distrettuale.

Alle sostituzioni dell'Assistente e del Segretario che si rendessero necessarie durante le votazioni provvede il Presidente scegliendo i medesimi tra le persone che ne abbiano i requisiti.

Art. 10.

(Composizione degli Uffici distrettuali per il referendum)

L'Ufficio distrettuale per il referendum è composto dal Presidente, da tre Assistenti e dal Segretario: l'Assistente più anziano ha le funzioni di Vice Presidente.

Ad ogni Ufficio sono assegnati tre Addetti al calcolo delle cifre.

Il Presidente e gli Assistenti sono scelti tra gli aventi diritto al voto, il Segretario e gli Addetti al calcolo possono essere scelti anche tra non cittadini somali: essi sono nominati dal Governatore regionale, su proposta del Commissario distrettuale.

Alle sostituzioni che si rendessero necessarie in condizioni tali da non permettere il tempestivo intervento del Governatore, provvede il Commissario distrettuale.

Art. 11.

(Composizione dell'Ufficio centrale per il referendum).

L'Ufficio centrale per il referendum è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre Assistenti e dal Segretario.

All'Ufficio sono assegnati quattro addetti al calcolo delle cifre.

Presidente è il Giudice d'Appello, Vice Presidente è il Giudice regionale del Benadir.

Gli Assistenti sono scelti tra gli aventi diritto al voto, il Segretario e gli Addetti al calcolo possono essere scelti anche tra non cittadini somali: essi sono nominati dal Ministro dell'Interno.

Art. 12.

(Rappresentanti dei Partiti politici).

Le direzioni centrali dei Partiti politici regolarmente costituiti alla data del trentesimo giorno precedente la data di votazione, oppure su loro delega le rispettive Sezioni locali, hanno facoltà di nominare per ogni Seggio ed Ufficio distrettuale, e per l'Ufficio centrale per il Referendum, un proprio rappresentante scelto tra gli aventi diritto al voto, nonchè un supplente destinato a sostituire il rappresentante effettivo nel caso di assenza.

Il Rappresentante ha diritto di assistere a tutte le operazioni del Seggio ed Ufficio cui è stato assegnato e di far annotare in verbale le proprie dichiarazioni.

L'atto di nomina deve essere presentato non più tardi di dieci giorni prima della data del referendum al Commissario Distrettuale, il quale rilascia ad ogni Rappresentante un'autorizzazione scritta ad accedere al Seggio od all'Ufficio per il referendum indicati nell'autorizzazione stessa.

Art. 13.

(Notifica degli incarichi e giuramento).

Nessuno tra i componenti del Seggio e degli Uffici per il referendum può essere esonerato dagli incarichi di cui al presente titolo se non per inderogabili e comprovati motivi. Competente a concedere l'esonero è la stessa Autorità che ha provveduto alla nomina.

Le nomine debbono essere fatte e notificate agli interessati almeno quindici giorni prima della data del referendum.

Prima di assumere l'incarico ogni componente di Seggio, o di Ufficio distrettuale o centrale per il referendum, deve prestare in forma solenne avanti al Qadi od al Giudice distrettuale il seguente giuramento:

« Giuro nel nome di Dio che svolgerò le funzioni affidatemi per il « referendum costituzionale con coscienza, lealtà e col più scrupoloso « ossequio della legge ».

Il Giudice d'Appello ed il Giudice regionale del Benadir prestano giuramento avanti al Presidente della Corte Suprema.

Art. 14.

(Qualifica di pubblico ufficiale pei componenti di Seggio o degli Uffici per il referendum).

Tutti i componenti di Seggio e degli Uffici per il referendum, nonchè i Rappresentanti dei partiti autorizzati ad accedere ai Seggi ed agli Uffici suddetti, sono considerati, ad ogni effetto di legge, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

Non possono ricoprire le suddette cariche i militari, i militarizzati, i Capi delle circoscrizioni amministrative ed i dirigenti dei partiti politici e delle loro Sezioni.

Art. 15.

(Allestimento dei Seggi e degli Uffici distrettuali e centrale per il referendum).

L'allestimento dei Seggi e degli Uffici distrettuali per il referendum è assicurato dai Commissari distrettuali e dai Delegati distrettuali i quali, nell'ambito delle circoscrizioni municipali, possono avvalersi dell'opera delle Amministrazioni municipali: all'allestimento dell'Ufficio centrale per il referendum provvede il Ministero dell'Interno.

Art. 16.

(Manifesto indicativo dei Seggi e dell'Ufficio distrettuale per il referendum).

Non oltre il ventesimo giorno precedente la data del referendum il Commissario distrettuale comunica al pubblico il numero e l'ubicazione dei Seggi, nonchè l'ubicazione dell'Ufficio distrettuale per il referendum, con manifesto da affiggere agli albi del Distretto, delle Delegazioni distrettuali e delle Amministrazioni municipali ed in altri luoghi pubblici, e da rendersi noto altresì a mezzo di banditori.

Art. 17.

(Compensi per i componenti dei Seggi e degli Uffici distrettuali e dell'Ufficio centrale per il referendum).

Ai componenti dei Seggi e degli Uffici distrettuali e centrale per il referendum spettano le seguenti diarie:

— Presidenti	So. 40
— Vice Presidente dell'Ufficio centrale	So. 35
— Assistenti, Segretari e Addetti al calcolo	So. 30

La diaria compete per ogni giorno di effettiva partecipazione alle operazioni dei Seggi e degli Uffici suddetti: per i dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici essa è ridotta alla metà.

Per ogni giorno di necessaria permanenza fuori della normale sede di residenza spetta inoltre ai suddetti, a titolo di missione:

— Presidenti	So. 20
— Assistenti, Segretari ed Addetti al calcolo delle cifre	So. 15

TITOLO IV — Materiale per la votazione.

Art. 18.

(Materiale per i Seggi e gli Uffici per il referendum e schede di riserva).

Il Ministro dell'Interno predispose il seguente materiale per ciascun Seggio:

- 1) un esemplare della Costituzione
- 2) un esemplare della presente legge
- 3) un plico sigillato contenente il bollo del Seggio con inchiostro e cuscinetto
- 4) un plico sigillato e contenente le schede per la votazione
- 5) le urne
- 6) una cassetta per le schede della votazione
- 7) tre stampati di verbale per le operazioni del Seggio
- 8) una boccetta con inchiostro indelebile
- 9) cinque manifesti contenenti le modalità che i votanti debbono osservare per esprimere il voto a favore o contro la Costituzione, scritte nelle lingue italiana, araba e inglese
- 10) la cancelleria e quant'altro necessario.

Il Ministero predispose altresì i plichi sigillati contenenti il bollo con inchiostro e cuscinetto, le tabelle di scrutinio, i verbali, il materiale e gli altri stampati occorrenti per gli Uffici distrettuali e centrale per il referendum.

Il materiale di ciascun seggio ed Ufficio deve essere raccolto in apposite cassette che il Ministero in tempo utile invia, chiuse e sigillate, assieme alle urne, ai Commissari distrettuali, fatta eccezione di quella destinata all'Ufficio Centrale alla cui consegna provvederà direttamente.

Il Ministero dispone contemporaneamente per l'invio e la consegna ai Commissari distrettuali, in plico sigillato, di un congruo numero

di schede di riserva, destinate ai Seggi, ove le schede ricevute risultassero in numero inferiore alle necessità. Di tali schede i Commissari, nel giorno della votazione, disporranno su richiesta scritta e motivata del Presidente del Seggio, munita del bollo del Seggio. Ove particolari difficoltà di comunicazione lo consigliassero, previa autorizzazione del Governatore regionale, il Commissario distrettuale potrà affidare ad uno o più delegati, in altrettanti plichi chiusi e sigillati, da consegnare a questi non prima del giorno precedente la data della votazione, una parte delle schede di riserva, da conservare a disposizione dei Presidenti di Seggio in determinate località lontane dal capoluogo di Distretto.

Art. 19.

(Bolle, verbali, schede, urne e tabelle di scrutinio).

I bolli dei Seggi e degli Uffici per il Referendum, le schede per la votazione, i verbali, le urne e tabelle di scrutinio sono di tipo unico per tutto il territorio della Repubblica.

I bolli hanno una numerazione unica e progressiva.

Art. 20.

(Schede).

Le schede per il referendum sono di carta bianca consistente e staccabili da bollettari a matrice contenenti cento schede ciascuno: le matrici contengono una numerazione unica e progressiva.

Art. 21.

(Cabine e urne).

In ogni Seggio debbono essere sistemate, a cura del Commissario distrettuale, due cabine, da disporre in modo che risulti assicurata la segretezza del voto.

Ogni cabina deve essere munita di due urne delle quali una di colore bianco destinata a ricevere le schede deposte dai votanti che approvano la Costituzione e l'altra, di colore nero, destinata a ricevere le schede deposte dai votanti che non approvano la Costituzione. Il colore delle urne deve essere indelebile. Sull'urna di colore bianco sarà riprodotta, nelle lingue: italiana, araba e inglese, la frase «APPROVO LA COSTITUZIONE», sull'urna di colore nero deve essere riprodotta nelle stesse lingue la frase «NON APPROVO LA COSTITUZIONE».

Art. 22.

(Manifesto con le istruzioni per i votanti).

Un esemplare del manifesto di cui al n. 9 dell'art. 18 deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico così all'interno come all'esterno del Seggio nonché, in modo ben visibile a chi vota, all'interno di ogni cabina.

TITOLO V — **La Volazione.**

Art. 23.

(Consegna del materiale ai Seggi ed agli Uffici per il referendum).

Il Commissario distrettuale dispone affinché entro le ore 6 antimeridiane del giorno del referendum, siano consegnate a ciascun Seggio, nella sede del Seggio stesso, la cassetta e le urne a questo destinate.

Il Commissario distrettuale provvede altresì per la consegna, entro le ore 16 dello stesso giorno, della cassetta destinata all'Ufficio distrettuale per il referendum.

Assicura altresì affinché, contemporaneamente, siano consegnati a ciascun Seggio od Ufficio distrettuale per il referendum:

- copia dei provvedimenti di nomina dei componenti il Seggio od Ufficio
- copia delle autorizzazioni rilasciate ai Rappresentanti di partito.

Art. 24.

(Costituzione del Seggio).

Ricevuto il materiale di cui all'articolo precedente, il Presidente di Seggio:

- 1) procede alla costituzione del Seggio, chiamando a farne parte l'Assistente ed il Segretario
- 2) invita ad assistere alle operazioni i Rappresentanti di Partito
- 3) dopo aver constatato e fatto constatare da parte degli altri componenti del Seggio e dei Rappresentanti di Partito l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta, estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla
- 4) dopo avere constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre il plico contenente il bollo del Seggio e quello contenente le schede, che pone in apposita cassetta: il numero distintivo del bollo ed il numero delle schede vengono segnati nel verbale
- 5) constata e fa constatare che le urne sono vuote e provvede a chiuderle ed a sigillarle, lasciando aperta soltanto la fenditura per l'introduzione delle schede al momento del voto e sistema le urne stesse nelle cabine
- 6) espone in modo che tutti ne possano prendere visione un esemplare della Costituzione della Repubblica nonché, nei modi previsti dall'art. 22, il manifesto contenente le istruzioni per i votanti
- 7) passa il restante materiale al Segretario
- 8) assicura che tutto il materiale occorrente per le votazioni sia disposto, con l'osservanza delle apposite norme, in modo che le relative operazioni possano svolgersi regolarmente.

Tutte le operazioni debbono essere compiute nel minor tempo possibile, dopo di che il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 25.

(Poteri di polizia dei Presidenti di Seggio e degli Uffici per il referendum).

Il Presidente di Seggio è incaricato della polizia dell'adunanza.

Può disporre della Forza pubblica per far espellere ed arrestare coloro che disturbino il regolare andamento delle operazioni del referendum o commettano reati

La Forza pubblica non può, senza autorizzazione del Presidente, entrare nel Seggio.

Le Autorità civili ed i Comandanti della Forza pubblica sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente anche per assicurare il libero accesso dei votanti al Seggio ed impedire ingiustificati assembramenti nelle immediate adiacenze.

Analoghi poteri esercitano, in quanto applicabili, i Presidenti degli Uffici per il referendum.

Art. 26.

(Accesso al Seggio).

Oltre ai componenti del Seggio ed ai Rappresentanti di partito possono accedere al Seggio soltanto coloro che hanno diritto di votare.

I votanti non possono portare armi o strumenti atti ad offendere, debbono entrare uno alla volta, e sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione: ha però la precedenza qualsiasi persona che sia incaricata di funzioni inerenti allo svolgimento delle operazioni di referendum.

Art. 27.

(Ammissione al voto).

Ogni cittadino può votare nel Seggio prescelto dopo:

- 1) aver dichiarato le proprie generalità e l'età
- 2) aver ottenuto il riconoscimento della qualità di avente diritto al voto da parte del Seggio il quale, a tale fine, decide immediatamente con procedimento sommario, sulla base di documenti, testimonianze, perizie ed ogni altro utile mezzo di prova.

Sulla mano sinistra o, in mancanza, sulla mano destra ovvero, in mancanza di entrambe, su altra parte visibile del corpo dell'avente diritto al voto, viene apposto, inoltre, immediatamente prima della consegna della scheda, un segno evidente fatto con inchiostro indelebile.

Art. 28.

(Aventi diritto al voto impediti di votare di persona).

Il Voto è dato dall'avente diritto presentandosi personalmente al Seggio

Cosa il quale per impedimento fisico evidente e riconosciuto come tale dal Seggio si trova nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal Presidente a farlo con l'assistenza di altro avente diritto di sua fiducia.

Il Segretario annota nel verbale il motivo specifico per cui il votante è stato autorizzato a farsi assistere, il nome del votante ed il nome della persona che lo ha assistito.

Il certificato medico non è necessario: se eventualmente esibito, è allegato al verbale.

Art. 29.

(Modalità della votazione).

Appena ultimate le operazioni di cui all'articolo 27 il Presidente consegna di volta in volta a ciascun avente diritto una scheda per la votazione, che deve essere previamente timbrata col bollo del Seggio e distaccata di volta in volta da apposito bollettario secondo l'ordine progressivo di numerazione della relativa matrice.

Il votante deve quindi recarsi in una delle apposite cabine ove ha luogo la votazione: il voto a favore della Costituzione è espresso dal votante ponendo la scheda entro l'urna bianca, il voto contrario alla Costituzione è espresso ponendo la scheda entro l'urna nera.

Appena compiuta la votazione il votante si allontana.

Se il votante riscontra che la scheda è deteriorata o non integra, può richiederne al Presidente una seconda restituendo la prima.

Il Presidente può disporre che i votanti, i quali indugino artificiosamente nella votazione, siano allontanati dal seggio, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare solo dopo che abbiano votato tutti gli altri presenti.

Ove si riscontri che il votante è in possesso di due o più schede, oppure di schede di tipo non conforme a quello prescritto, oppure abbia votato in precedenza, il Presidente sequestra le schede in possesso del votante ed affida il medesimo immediatamente, alla Forza pubblica per il deferimento all'Autorità giudiziaria e per il procedimento penale.

Verificandosi i casi previsti nei tre commi precedenti, di essi è presa opportuna nota, completa delle generalità del votante, nel verbale del Seggio: le schede ritirate sono vidimate, con la firma del Presidente e quella di almeno uno degli altri membri del Seggio, e quindi poste in appositi plichi.

Art. 30.

(Orario delle operazioni di votazione).

Le operazioni di votazione hanno inizio appena ultimati gli adempimenti di cui all'art. 24, ma non prima delle ore 8 e non oltre le 7 antimeridiane, e si svolgono ininterrottamente fino alle ore 19: la vo-

tazione però deve proseguire, ma non oltre le ore 20, fino all'espletamento della votazione da parte degli aventi diritto che alle ore 19 siano presenti avanti al Seggio.

Art. 31.

(Pronuncia del Seggio).

Il Seggio, a maggioranza di voti, pronuncia in via provvisoria e di volta in volta, facendolo risultare nel verbale, sui reclami anche orali e sugli incidenti intorno alle operazioni del Seggio stesso.

Art. 32.

(Operazioni finali del Seggio).

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti il Presidente procede senza interruzione ai seguenti adempimenti:

- 1) dichiara chiusa la votazione per il referendum;
- 2) chiude e sigilla tutte le urne: sul sigillo sono apposti il bollo del Seggio le firme del Presidente e degli altri Membri, nonchè a loro richiesta dei Rappresentanti di partito;
- 3) accerta e fa annotare in verbale il numero delle schede distaccate dalle rispettive matrici per la consegna ai votanti;
- 4) accerta e fa annotare in verbale il numero delle schede ritirate ai votanti:
 - perchè deteriorate o non integre
 - per avere essi votanti indugiato artificiosamente nella votazione
 - per essere stati essi votanti trovati in possesso di due o più schede di tipo conforme a quello prescritto
 - per essere stati essi votanti trovati in possesso di schede di tipo non conforme a quello prescritto
 - per essere risultato che essi votanti avevano già votato in precedenza;
- 5) accerta e fa annotare in verbale il numero delle schede non distaccate dai bollettari (schede inutilizzate);
- 6) accerta e fa annotare in verbale, sulla base dei risultati suddetti, il numero delle persone che hanno effettivamente votato;
- 7) chiude i verbali delle operazioni del Seggio;
- 8) pone gli stampati suddetti nei rispettivi plichi che chiude e sigilla nei modi indicati nel numero 2 del presente articolo;
- 9) pone il bollo del Seggio in apposito plico: sul sigillo sono apposte le firme di cui al numero 2;
- 10) inserisce i plichi nella cassetta che chiude e sigilla: sul sigillo sono apposte le firme di cui al numero 2;
- 11) unisce solidamente alla cassetta le urne.

Art. 33.

(Necessità della presenza di tutti i componenti del Seggio).

Durante le operazioni del Seggio tutti i componenti debbono essere sempre presenti. Sono consentite solo momentanee assenze durante le quali non più di uno di essi può allontanarsi con il permesso del Presidente.

Art. 34.

(Verbale del Seggio).

Il processo verbale del Seggio, sottoscritto da tutti i membri, deve essere redatto in triplice esemplare.

Un esemplare, corredato da tutti gli allegati in esso elencati, è destinato all'Ufficio Distrettuale per il Referendum per gli adempimenti di sua competenza; gli altri due sono destinati al Commissario Distrettuale.

Art. 35.

(Trasporto e consegna del materiale del Seggio).

Appena ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti il Presidente, accompagnato da uno almeno degli altri membri del Seggio e scortato dalla Forza pubblica, provvede senza indugio al trasporto ed alla consegna all'Ufficio distrettuale per il referendum della cassetta contenente il materiale indicato nell'art. 32, compresi i reclami ricevuti per iscritto, e delle urne.

Al momento della consegna delle cassette e delle urne all'Ufficio distrettuale per il referendum deve essere verificata l'integrità dei sigilli sulle medesime apposti: di ciò viene redatto verbale in duplice esemplare, del quale uno è trattenuto dal Presidente di Seggio e l'altro dall'Ufficio Distrettuale per il referendum.

Il Presidente di Seggio provvede nello stesso tempo per la consegna al Commissario distrettuale degli altri due esemplari di verbale del Seggio, di cui all'art. 34.

TITOLO VI — Operazioni dell'Ufficio distrettuale per il referendum

Art. 36.

(Costituzione dell'Ufficio distrettuale per il Referendum).

Ricevuto il materiale di cui all'art. 23, il Presidente dell'Ufficio distrettuale per il referendum:

- 1) procede alla costituzione dell'Ufficio chiamando a farne parte gli Assistenti, il Segretario e gli Addetti al calcolo

- 2) invita ad assistere alle operazioni i Rappresentanti di Partito
- 3) dopo aver constatato e fatto constatare da parte degli altri componenti del Seggio, e dei Rappresentanti di Partito l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta, estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla
- 4) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità del sigillo, apre il plico contenente il bollo dell'Ufficio e ne segna il numero sul verbale
- 5) passa il restante materiale al Segretario.

Quindi l'Ufficio distrettuale per il referendum resta in attesa del ricevimento dei materiali di cui all'art. 35.

Art. 37.

(Ricevimento dei materiali dei Seggi).

Al ricevimento delle cassette e delle urne provenienti dai Seggi, l'Ufficio distrettuale per il referendum provvede nei modi indicati nell'art. 35 — secondo comma — secondo l'ordine di arrivo dei materiali stessi.

Art. 38.

(Chiusura dell'Ufficio distrettuale per il referendum dopo il ricevimento del materiale dei Seggi).

L'Ufficio distrettuale per il referendum non può essere chiuso prima che sia pervenuto e preso in regolare consegna il materiale di tutti i Seggi della circoscrizione distrettuale.

Durante la chiusura dell'Ufficio nessuno potrà trattenersi all'interno di esso e la sua vigilanza sarà affidata dal Presidente ad Agenti di polizia i quali sosterranno all'esterno.

Art. 39.

(Inizio delle operazioni di scrutinio).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio in ogni caso alle ore otto anti-meridiane del giorno successivo a quello della votazione, previa ricostituzione dell'Ufficio distrettuale per il referendum.

Non può essere iniziato lo scrutinio di un Seggio prima che le operazioni in corso, relative ad altro Seggio, siano ultimate.

Prima di iniziare lo scrutinio di un Seggio determinato il Presidente apre la relativa cassetta, previa verifica dell'integrità del relativo sigillo, e controlla l'integrità dei sigilli apposti sui plichi in essa contenuti e sulle urne.

Quindi, comunicati ad alta voce il numero distintivo del Seggio e la sua sede, il Presidente, previa apertura del plico contenente il relativo verbale, annuncia sempre ad alta voce il numero delle persone che hanno effettivamente votato quale risulta dal verbale stesso.

Art. 40.

(Spoglio delle schede).

Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente il Presidente, previa rimozione del sigillo, apre le urne bianche contenenti le schede votate a favore della Costituzione e procede al loro spoglio, con l'aiuto di un Assistente.

A tale scopo le schede contenute nelle urne bianche vengono estratte una alla volta, verificate, contate e deposte a parte, annunciandosi di volta in volta ad alta voce il numero complessivamente raggiunto dai voti favorevoli alla Costituzione. Ultimato lo spoglio, le schede contenenti voti favorevoli alla Costituzione vengono riposte nelle stesse urne che vengono sigillate, mentre quelle nulle sono collocate in apposito plico: del numero dei voti è presa nota, man mano, dal Segretario, nella tabella di scrutinio.

Quindi, previa rimozione del relativo sigillo, il Presidente apre le urne nere contenenti le schede votate a sfavore della Costituzione seguendo a tale scopo il procedimento precisato nel comma precedente.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti di Seggio: i Rappresentanti di partito possono richiedere la loro esibizione, di volta in volta, nel corso dello spoglio.

Art. 41.

(Schede nulle).

Sono nulle le schede prive del bollo del Seggio e quelle che contengono firme, nomi ed altri segni di scrittura fatti a mano dal votante.

Art. 42.

(Necessità della presenza di tutti componenti dell'Ufficio)

Durante tutte le operazioni di scrutinio i componenti dell'Ufficio distrettuale per il referendum debbono essere sempre presenti. Sono consentite solo momentanee assenze durante le quali non più d'uno di essi può allontanarsi col permesso del Presidente.

Art. 43.

(Esame dei reclami e decisioni).

Ultimate le operazioni di spoglio l'Ufficio distrettuale per il referendum esamina i reclami ricevuti con la cassetta del Seggio scrutinato, nonché quelli eventualmente presentati in seguito per iscritto all'Ufficio predetto relativamente alle operazioni del Seggio stesso, e decide su di essi a maggioranza di voti.

Art. 44.

(Accertamento dei risultati di ciascun Seggio).

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti il Presidente, sempre relativamente allo stesso Seggio:

- 1) accerta le eventuali discordanze dei dati rilevati dall'Ufficio distrettuale per il referendum con quelli riportati nel verbale del Seggio, indicandone, ove risultino, i relativi motivi
- 2) annuncia ad alta voce il numero complessivo dei votanti, delle schede valide e delle schede nulle,
- 3) annuncia i risultati dello scrutinio indicando distintamente e ad alta voce il numero dei voti favorevoli alla Costituzione e quello dei voti contrari
- 4) fa risultare quanto sopra nel verbale dell'Ufficio distrettuale per il referendum.

Art. 45.

(Caso di rinvio delle operazioni di scrutinio).

Le operazioni di scrutinio relative ad un Seggio determinato, quando iniziate, debbono essere portate a compimento senza interruzione.

Nel caso che le operazioni dell'Ufficio non possano essere ultimate in giornata, il Presidente le rinvia alle ore 8 antimeridiane del giorno seguente.

Art. 46.

(Computo dei risultati generali del referendum nella circoscrizione distrettuale).

Ultimate per ogni Seggio della circoscrizione distrettuale le operazioni previste dagli articoli precedenti il Presidente:

- 1) computa, complessivamente per tutti i Seggi della circoscrizione, il numero dei votanti, delle schede valide, delle schede nulle, dei voti a favore della Costituzione e dei voti contrari
- 2) proclama ad alta voce i risultati provvisori del referendum nella circoscrizione distrettuale annunciando distintamente ad alta voce il numero dei voti favorevoli alla Costituzione e quello dei voti contrari
- 3) comunica telegraficamente tali risultati all'Ufficio centrale per il referendum
- 4) redige in triplice esemplare il verbale delle operazioni svolte dall'Ufficio distrettuale per il referendum e dei relativi risultati, che viene sottoscritto da tutti i membri: un esemplare di esso viene consegnato al Commissario distrettuale, degli altri esemplari uno viene inviato alla Corte Suprema e l'altro all'Ufficio centrale per il

referendum: unitamente al verbale debbono essere inviati all'Ufficio centrale per il referendum, in apposito plico sigillato, tutti i reclami in possesso dell'Ufficio distrettuale per il referendum, previa annotazione su di essi del Seggio al quale si riferiscono

- 5) provvede a che il restante materiale dei Seggi e dell'Ufficio distrettuale per il referendum sia sistemato in apposito locale indicato dal Commissario distrettuale, chiuso e sigillato, per essere ivi tenuto sotto custodia a disposizione della Corte Suprema fino alla convallida del referendum.

TITOLO VII — Operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum.

Art. 47.

(Costituzione dell'Ufficio centrale per il referendum).

Ricevuto dal Ministero dell'Interno il materiale di cui all'art. 18, il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum:

- 1) procede alla costituzione dell'Ufficio chiamando a farne parte il Vice Presidente, gli Assistenti, il Segretario e gli Addetti al calcolo
- 2) invita ad assistere alle operazioni i Rappresentanti di partito
- 3) dopo aver constatato e fatto constatare da parte degli altri componenti dell'Ufficio e dei Rappresentanti di partito l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta, estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla
- 4) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità del sigillo, apre il plico contenente il bollo dell'Ufficio e ne segna il numero sul verbale
- 5) passa il restante materiale al Segretario.

Art. 48.

(Compiti dell'Ufficio centrale per il referendum).

L'Ufficio centrale per il referendum:

- 1) appena ricevute tutte le comunicazioni telegrafiche di cui al n. 3 dell'art. 46, calcola ed annuncia i risultati generali provvisori del referendum;
- 2) appena ricevuti tutti i verbali ed i reclami di cui al n. 4 dell'art. 46:
— decide in via provvisoria sui reclami stessi e su quelli eventualmente presentati in seguito all'Ufficio centrale per il referendum
— computa, complessivamente per tutti i Seggi del territorio della Repubblica, il numero di votanti, delle schede valide, delle schede nulle, dei voti a favore della Costituzione e dei voti contrari
Quindi il Presidente proclama ad alta voce i risultati provvisori del Referendum in tutto il territorio della Repubblica.

Di quanto sopra deve essere redatto verbale in duplice esemplare dei quali uno è consegnato alla Corte Suprema per gli adempimenti previsti dalla Costituzione, insieme al restante materiale ed ai reclami in possesso dell'Ufficio centrale per il referendum, e l'altro al Ministero dell'Interno.

TITOLO VIII — Disposizioni penali.

Art. 49.

(Attentati contro il diritto di propaganda).

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda, sia pubblica che privata, od impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni del referendum, od impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda, ovvero distrugge manifesti o stampe, affissi o destinati all'affissione od alla diffusione, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a So. 2.400.

Alla stessa pena soggiace chi usa mezzi e sistemi di propaganda non consentiti dalla legge.

Art. 50.

(Attentati contro la libertà di voto).

Chiunque, offrendo, promettendo o somministrando denaro, valori od altra utilità personale, o promettendo, concedendo o facendo conseguire impieghi pubblici e privati, attenti comunque alla libertà di voto, è punibile con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a So. 1.200.

Chiunque per gli scopi suddetti usa violenza, minacce, raggiri od artifici, è punito con la pena della reclusione fino a due anni nonché con la multa fino a So. 2.400.

Art. 51.

(Attentati contro la regolarità delle operazioni di votazione e di scrutinio).

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, impedisca il libero esercizio del voto, o turbi il regolare svolgimento delle operazioni di voto presso il Seggio o di scrutinio presso l'Ufficio distrettuale per il Referendum, è punito con la reclusione fino a due anni nonché con la multa fino a So. 2.400.

Art. 52.

(Accesso non consentito ai Seggi od agli Uffici).

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni del referendum, si introduce nel Seggio o negli Uffici per il referendum, ed ivi si intrattiene malgrado l'invito di uscire, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a So. 100.

Se armato, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a So. 1.200.

Art. 53.

(Votazioni abusive).

Chi, consapevole di non avere diritto a votare, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto ad un Seggio, ovvero risulta avere espresso più di un voto ovvero, incaricato di esprimere il voto per un votante che non può farlo di persona, lo esprime in modo diverso da quello indicatogli, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a So. 600.

Alla stessa pena soggiace chiunque concorre alla ammissione al voto di chi non ne ha il diritto, od alla esclusione di chi lo ha, oppure attesta falsamente al Seggio la identità della persona, oppure risulti in possesso di schede per la votazione in casi diversi da quelli consentiti dalla presente legge.

La pena è della reclusione fino a due anni nonchè della multa fino a So. 2.400 se i reati di cui al precedente comma sono commessi da un pubblico Ufficiale od incaricato.

Art. 54.

(Falsificazione o sottrazione di documenti ed alterazione di dati relativi al referendum).

Chiunque forma falsamente schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni del referendum, ovvero altera, sottrae, sostituisce o distrugge in tutto od in parte uno di tali atti veri, ovvero fa scientemente uso degli atti falsificati o alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso di persona alla consumazione del fatto, è punito con la reclusione fino a due anni nonchè con la multa fino a So. 2.400.

Alla stessa pena è punito chiunque in qualsiasi modo altera il risultato del referendum.

Art. 55.

(Atti od omissioni contrari alla legge commessi da componenti di Seggio od Ufficio).

Chiunque, appartenendo ad un Seggio o ad un Ufficio per il referendum, commette uno dei reati previsti dai precedenti articoli del

presente titolo, è punito con la pena stabilita per detto reato aumentata fino ad un terzo; se compie atti od omissioni non previsti dai precedenti articoli, contrari, comunque, alla legge e tali da rendere impossibili le operazioni del referendum o da ostacolare il regolare compimento o da pregiudicarne la validità, è punito con la reclusione fino a tre anni nonchè con la multa fino a So. 3.000.

Art. 56.

(Rifiuto ingiustificato di far parte di un Seggio o di un Ufficio).

Coloro che, essendo designati agli incarichi di componenti di un Seggio o di un Ufficio per il referendum, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerli o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio o del Seggio, sono puniti con la multa fino a So. 600.

Alla stessa sanzione sono soggetti i componenti suddetti, che senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni relative.

Art. 57.

(Perdita del diritto di eleggibilità e giudizio per direttissima).

Le condanne per i reati previsti dalla presente legge, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione non inferiore a due mesi, privano il cittadino del diritto di eleggibilità per la durata di anni 5

Per i reati medesimi si procede con giudizio per direttissima.

TITOLO IX — Disposizioni finali e transitorie.

Art. 58.

(Vigilanza del Governatore Regionale).

Il Governatore Regionale controlla, ed assicura direttamente nel caso di necessità, che i singoli adempimenti, demandati dalla presente legge ai capi delle circoscrizioni dipendenti, abbiano corso entro le scadenze e con le modalità prescritte.

Art. 59.

(Casi di rappresentanza del Commissario Distrettuale).

I Commissari distrettuali per la esecuzione in località lontane dal capoluogo del Distretto di adempimenti loro demandati dalla presente legge possono farsi rappresentare dai Delegati di cui all'ultimo comma

dell'art. 18, da altri funzionari della pubblica Amministrazione e dai Capi delle Amministrazioni municipali.

Nella sede delle Delegazioni tale rappresentanza spetta al Delegato Distrettuale.

Art. 60.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, li 15 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:

N. N.
